



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 11

Oggetto: Affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” – Approvazione Capitolato d’appalto. Determinazioni.

Oggi, venticinque Settembre 2018, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivienientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE l’Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell’Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l’ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l’assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: “Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all’art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.”, dall’entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore

regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse devono essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE tale lettura interpretativa della vigente normativa regionale di riferimento per la RSSA contrasta con chiarimenti precedentemente forniti dalla REGIONE PUGLIA Area Politiche per la promozione della salute delle persone e della pari opportunità, con nota del 07 luglio 2015 prot. n. AOO_082/4391, acquisita agli atti dell'Ente il 9.7.2015 al n. 527 di prot., dalla quale si rileva che dal regolamento Regionale n. 11/2015 non discende alcun obbligo di adeguamento per le RSSA autorizzate con moduli di fascia media e rientranti nella casistica di cui alla nota circolare AOO_082/19.04.2010 (fattispecie nella quale rientra la RSSA "Don Giovanni Silvestri"), le cui autorizzazioni conservano pertanto piena validità;

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di "fascia alta";

CHE, pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l'esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la "riclassificazione" a "fascia alta" della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle "prese in carico" sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE è stato avviato il procedimento di "riclassificazione" a "fascia alta" della RSSA per 45 posti letto, disponendo, tra l'altro, il non utilizzo del terzo posto/letto presente in alcuni vani degenza, secondo la precitata Deliberazione di Giunta Regionale;

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" non dispone di un'adeguata dotazione organica, in quanto:

sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del "blocco" delle assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva "Circolare assunzioni ASP" prot. n. AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, che costituite per lo più da rette di soggiorno soggiacciono all'andamento della domanda di assistenza, hanno sconsigliato a questo Ente la provvista di nuovo personale;

per conseguenza, l'organico della neocostituita Azienda Pubblica di servizi alla persona "Don Giovanni Silvestri" si compone, sin dall'anno 2009, di sole n. 4 unità lavorative a tempo indeterminato, delle quali n.2 impegnate a livello amministrativo e contabile e n. 2 impegnate nei servizi alla persona ;

CHE per le suseplicitate ragioni, l'Ente versa in una situazione di carenza quali-quantitativa di personale in relazione agli standard funzionali fissati dall'art. 66 del Regolamento Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 e s.m.i., per il funzionamento delle strutture residenziali che svolgono attività sociosanitaria assistenziale in favore di anziani;

CHE le risorse attualmente a disposizione dell'Amministrazione non consentono di provvedere in via diretta e in economia all'organizzazione e gestione del complesso dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e di pulizia necessari a garantire il funzionamento della RSSA, in conformità agli standard gestionali prescritti dal Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.;

CHE per garantire una gestione ottimale dei servizi socio sanitari-assistenziali, di cucina e di pulizia presso la RSSA, in conformità agli standard prescritti dalla vigente normativa sopra richiamata, l'Azienda ricorre a soggetti esterni, mediante lo schema dell'appalto di servizi, che rispetto al caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione della risorse finanziarie;

CHE in data 30.09.2018 perverrà a scadenza il contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, avente ad oggetto: *"Affidamento all'ATI Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c./La Coccinella Società Cooperativa a r.l. dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG. N. 6404933DE7"*;

CHE con Deliberazione del C.d.A. n. 22 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state, fra l'altro, approvate apposite variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano esecutivo di gestione (PEG), al fine di poter avviare, in osservanza del principio della copertura finanziaria, nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi sociosanitari assistenziali, di cucina e pulizia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri";

PREMESSO, inoltre:

CHE ai sensi dell'art. 29 co. 6, lett. i bis) della Legge Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., recante: *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, continuano ad applicarsi relativamente alle RSSA contrattualizzate (nella cui fattispecie rientra la RSSA "Don Giovanni Silvestri"), esclusivamente gli standard di personale previsti dal Regolamento 18 gennaio 2007, n. 4, nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua :

- 1) Il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) I requisiti per l'autorizzazione all'esercizio,
- 3) I requisiti per l'accreditamento istituzionale;

CHE la Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53 e s.m.i. recante *"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale"*, all'art. 7 rimanda a specifico Regolamento Regionale, da adottare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, *"il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché*

requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge”;

CHE risulta avviata da parte della Regione Puglia la elaborazione della regolamentazione delle nuove RSA ad alta e media intensità assistenziale;

VALUTATO, alla luce di quanto innanzi, che le RSSA sono interessate da profonde ed importanti innovazioni normative di fonte regionale, che riguarderanno anche gli standard organizzativi e funzionali ex art.66 Regolamento Regionale 4/2007, nonché le dotazioni organiche necessarie e, quindi, le professionalità da garantire presso dette Strutture Residenziali;

ATTESO che sussiste la necessità di garantire i servizi socio sanitari – assistenziali, il servizio cucina e il servizio di pulizia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” e, a tal fine, valutare le migliori strategie possibili di approvvigionamento, per evitare comportamenti che potrebbero non risultare coerenti con il futuro assetto gestionale della stessa RSSA, che si va delineando in forza della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53 e s.m.i., e dell’obbligatoria riclassificazione in conformità dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE si valuta positivamente la possibilità di predisporre un’unica procedura di gara ponte per l’approvvigionamento dei servizi socio sanitari-assistenziali, di mensa e di pulizia presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri”, tenuto conto della modifica in atto della normativa di riferimento per le RSSA e dell’ormai prossima scadenza del contratto in essere avente ad oggetto l’espletamento dei predetti servizi;

CHE il complesso degli elementi descrittivi dei servizi da appaltare deve essere dettagliato in apposito Capitolato Speciale di Appalto, messo a disposizione dei concorrenti nell’ambito dei documenti di gara;

CHE per la definizione dei criteri di selezione e di valutazione delle offerte dei potenziali contraenti si devono assumere a riferimento i criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto, conformemente a quanto previsto dall’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 2/2016, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

PRESO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di addivenire a contratto in forma privata per l’esecuzione dei “Servizi socio sanitari – assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale” con il criterio determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il Capitolato d’Appalto per l’affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” (All. A), corredato del DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 81/2008, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le indicazioni circa le caratteristiche e le modalità di espletamento dei servizi di che trattasi;

RITENUTO di dover approvare, in questa sede, il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A"), relativo ai "Servizi socio sanitari – assistenziali e al servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale" presso la Residenza Protetta, quale indirizzo al fine di avviare l'iter di aggiudicazione dell'appalto di tale Servizio;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" per la durata di mesi 9 (nove) - Importo a base d'asta stimato: € 702.583,15, oltre € 3.512,92 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 706.096,07 oltre Iva c.p.l.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare:

- ♦ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, che al 1° comma lett. d) fissa in € 750.000 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX;
- ♦ l'articolo 36 comma 2, lett.b) il quale nel prevedere procedure negoziate semplificate per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, fa salva la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie;
- ♦ articolo 60 "Procedura aperta" che al comma 1 prevede "*Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.omissis....*";
- ♦ l'articolo 95 comma 3 lett. a) il quale stabilisce che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione assistenziale, nonché a servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quei servizi nei quali, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Codice, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto;

RILEVATO che l'ASP ha la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (cfr Linee Guida ANAC n. 4/2016), che porti ad individuare l'affidatario tecnicamente ed economicamente ad offerta migliore per questa Azienda;

RITENUTO di doversi avvalere per l'affidamento dei servizi in questione della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett.a) del D.Lgs 50/2016, di un bando di gara, prevedendo quale criterio dell'aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che questa Azienda ha stipulato una convenzione con InnovaPuglia S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia e che la procedura aperta di cui innanzi sarà espletata in maniera telematica tramite la piattaforma EMPULIA;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'Allegato "I" della deliberazione del C.d.A. n. 9 del 09.02.2018 avente ad oggetto: "D.U.P. 2018/2020 - Bilancio di Previsione armonizzato 2018/2020 (ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e relativi allegati – Approvazione", il quale prevede che: "*resta di competenza del Consiglio di Amministrazione l'approvazione di programmi, progetti, perizie, capitolati afferenti nuove*

attività, servizi e/o interventi di ammodernamento della RSSA e, comunque, la definizione degli indirizzi per tutte quelle azioni che comportano una scelta discrezionale”;

EVIDENZIATO che questa Azienda non ritiene opportuno procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, in quanto le attività in oggetto sono caratterizzate da reciproca interdipendenza e interconnessione allo scopo di conseguire, in maniera economicamente conveniente per l'Azienda, una buona qualità nel servizio e così garantire agli anziani “clienti” della Struttura Residenziale di usufruire dei servizi nel modo più proficuo e più consono alle esigenze di ciascuno, con indubbe refluenze positive per l'Ente per la promozione della propria immagine. Inoltre, si ritiene che la divisione in lotti rende l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficoltoso dal punto di vista tecnico e troppo oneroso ovvero che l'esigenza di coordinare diversi operatori economici collegati ad ogni lotto possa pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto. Si reputa opportuno procedere con un unico lotto che assicura una più efficace e coordinata fruizione dell'attività oggetto dell'appalto e conseguenti risparmi di spesa;

DATO ATTO che la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore di riferimento è comunque salvaguardata dalla possibilità di concorrere alla gara d'appalto mediante A.T.I. ;

PRESO ATTO della nota prot. n. 674 del 04.09.2018, con la quale il Segretario dell'Ente, Rag. Elisabetta Manghisi, ha, fra l'altro, evidenziato la necessità imprescindibile, sia in relazione all'oggettiva inadeguatezza dell'organico di questa piccola Azienda sia per la specificità e delicatezza dei servizi da affidare, di far ricorso a professionalità esterne esperte nella materia della contrattualistica pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come integrato con D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 “*disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” ;

VISTA la vigente normativa regionale di riferimento delle Residenze Socio sanitarie assistenziali ed, in particolare, l'art. 66 del Regolamento Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.

VISTO il Regolamento Regionale 13 Ottobre 2017, n. 18 pubblicato su BURP n. 120 *suppl.* del 19.10.2017 recante “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2017 e s.m.i.”;

VISTO il successivo Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n. 10 pubblicato su BURP n. 104 del 8.8.2018 recante “Modifiche urgenti al Regolamento n. 4 del 18 gennaio 2017 e s.m.i.”;

VISTE le linee guida per le ASP diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010;

VISTO l'accordo contrattuale stipulato, in attuazione della L.R. n. 4/2010, il 21.11.2011 con la ASL BA, di durata triennale (attualmente in regime di prorogatio);

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di assicurare servizi indispensabili presso questa Residenza Protetta quali sono quelli socio sanitari-assistenziali, di mensa e di pulizia ;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;


VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
2. **DI PRENDERE ATTO** delle necessità di avviare l'iter per l'affidamento dell'appalto dei Servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" per la durata di mesi 9 (nove) - Importo a base d'asta: € 702.583,15, oltre € 3.512,92 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 706.096,07 oltre Iva c.p.l., attraverso una procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., attribuendo un punteggio massimo di 70 punti per gli elementi qualitativi dell'offerta ed un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, secondo le prescrizioni integralmente riportate nel Capitolato d'appalto del servizio di cui si tratta;
2. **DI APPROVARE** il Capitolato d'Appalto (ALL. "A"), comprensivo del DUVRI, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai "Servizi socio sanitari – assistenziali e al servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale" presso la Residenza Protetta,, quale indirizzo al fine di avviare l'iter di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di cui si tratta;
3. **DI DARE ATTO** di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, in quanto le attività in oggetto sono caratterizzate da reciproca interdipendenza e interconnessione allo scopo di conseguire, in maniera economicamente conveniente per l'Azienda, una buona qualità nel servizio e così garantire agli anziani "clienti" della Struttura Residenziale di usufruire dei servizi nel modo più proficuo e più consono alle esigenze di ciascuno, con indubbe refluenze positive per l'Ente, per la promozione della propria immagine. Si ritiene che la divisione in lotti rende l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficoltoso dal punto di vista tecnico e troppo oneroso ovvero che l'esigenza di coordinare diversi operatori economici collegati ad ogni lotto possa pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto. Si reputa opportuno procedere con un unico lotto che assicura una più efficace e coordinata fruizione dell'attività oggetto dell'appalto e conseguenti risparmi di spesa;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa che consegue all'adozione del presente provvedimento sarà fronteggiata con gli introiti rivenienti da rette di soggiorno;
5. **DI NOMINARE** Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Segretario dell'Ente, Rag. Elisabetta Manghisi;
6. **DI DEMANDARE** al Segretario dell'Ente, Responsabile del Procedimento, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la nomina della Commissione di gara;
7. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Procedimento, Rag. Elisabetta Manghisi, a conferire apposito incarico di assistenza e supporto al RUP perché sussistono le condizioni richiamate dall'art. 31 co.11 del D.Lgs 50/2016;
8. **DI DARE ATTO** che il presente deliberato è immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 6, della Legge Regione Puglia 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
(Avv. Massimo Iacopi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal _____ senza opposizione

Castellana Grotte li _____

1.0 OTT. 2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig. Domenico INTINI)



Il Segretario
(Elisabetta Manghisi)